

## **REGOLAMENTO DELL'AREA AFFARI LEGALI DI ATS SARDEGNA**

### **ART. 1 Istituzione e compiti**

Con Legge Regionale n 17/2016 è stata formalmente istituita l'ATS, all'interno della quale sono state incorporate tutte le Strutture delle cessate AA.SS.LL. della Sardegna e tra queste le strutture denominate Affari Legali.

A tal fine con Delibera n. 41/2017 il Direttore Generale ha previsto l'istituzione temporanea dell'Area Tematica Affari Legali quale area ricomprensente gli uffici legali delle cessate AA.SS.LL. affidandone il coordinamento temporaneo ad un dirigente avvocato avente il compito di coordinare in modo uniforme il funzionamento degli uffici legali delle pregresse AASSLL.

In tale contesto si rende necessario prevedere un regolamento che disciplini in modo uniforme il funzionamento delle strutture che provvedono alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'ATS nel territorio regionale attraverso un'articolazione territoriale che garantisca in modo efficace la tutela legale dell'azienda.

La struttura Affari Legali è costituita da Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi Ordinari degli Avvocati della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 3, 4° comma, lett. B) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (L.P.F.) e da personale amministrativo e di supporto.

Fra gli Avvocati dell'Area Affari Legali dell'ATS non vi è, in relazione all'esercizio dei poteri difensivi, alcun rapporto di subordinazione gerarchica né di gerarchia funzionale né fra questi ed i Dirigenti amministrativi dell'Ente.

Agli avvocati interni è, in particolare, assicurata l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, coerentemente a quanto stabilito dall'art.23, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. .

Gli stessi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine (art.23, comma 3°, Legge cit.).

### **ART. 2 Funzioni contenziose e ripartizione del carico di lavoro**

Compito principale dell'Area Affari Legali è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'Azienda per la tutela della salute nelle controversie amministrative, civili, penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), tributarie nonché innanzi a Collegi Arbitrali, tanto nelle cause attive che passive.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, l'Area Affari Legali svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale.

Tutti gli avvocati interni possono essere assegnatari di incarico in qualunque delle Aree Socio Sanitaria Locale, compatibilmente col carico di lavoro degli stessi e/o per specializzazione e competenza ai fini della maggior tutela degli interessi dell'azienda.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati interni degli affari contenziosi sono quelli previsti dall'art 9 della legge 114/2014, cui si fa espresso riferimento anche per quanto non previsto specificamente dall'art 7 del presente regolamento.

### **ART. 3 Funzioni consultive**

Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati svolgono anche attività di consulenza legale attraverso la redazione di pareri scritti, purchè connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dalla Direzione Strategica Aziendale e delle singole ASSL, ovvero dai Dirigenti responsabili delle strutture Aziendali, fermo restando a carico degli stessi l'istruttoria amministrativa e la responsabilità del procedimento.

I pareri sono predisposti e sottoscritti dagli Avvocati estensori i quali, compatibilmente con le loro incombenze prioritarie di natura giudiziale, forniscono anche assistenza legale per le vie

brevi ed informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

Per i criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati dirigenti degli affari non contenziosi si rinvia a quanto previsto per l'assegnazione dei contenziosi al superiore art. 2.

#### **ART 4 - Ulteriori funzioni**

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli Avvocati procedono alla valutazione, in termini di probabile esito, delle vertenze giudiziali e stragiudiziali assegnate, con conseguente elaborazione e trasmissione al Servizio Finanziario, di apposite schede per gli accantonamenti ai Fondi Autoassicurazione e Rischio del Bilancio, con indicazione specifica delle somme da accantonare per i compensi dell'Avvocatura interna.

#### **ART. 5 - Incarichi esterni**

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Ente può essere conferito con delibera del direttore generale anche ad avvocati esterni, inseriti nell'apposito elenco aziendale, nei casi in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni, ovvero se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi.

In tale ultima ipotesi dovrà comunque essere fornita adeguata motivazione attestante l'impedimento dell'avvocatura interna nella delibera di conferimento dell'incarico al legale esterno.

#### **ART. 6 - Rapporto degli Affari Legali con i servizi aziendali.**

I Responsabili dei servizi aziendali, su richiesta e nei tempi indicati dagli avvocati addetti agli Affari legali, comunicano quanto di loro conoscenza e rimettono all'area legale tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti nonché per la

stesura dei pareri nei termini indicati dagli avvocati interni al fine di assicurare una difesa tempestiva ed adeguata.

#### **ART. 7 - Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi**

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma della L. 11.08.2014 n. 114/2014, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi rientra nell'ambito della competenza e delle prerogative del Coordinatore/ Responsabile dell'Area Affari Legali dell'ATS il quale assegnerà gli incarichi sulla base del principio di rotazione e in ragione della specializzazione professionale, connessione con affari già trattati, con parità di trattamento ai fini di un'equa distribuzione degli incarichi che garantisca l'accrescimento e la valorizzazione delle professionalità legali incardinate in ATS.

I legali interni potranno patrocinare anche in mandato congiunto con i colleghi avvocati della struttura, associandosi nella difesa dell'ente, anche sulla base della specializzazione professionale di ognuno e della relativa esperienza, compatibilmente col carico di lavoro di ognuno.

#### **ART. 8 - Compensi professionali**

Agli Avvocati della Struttura sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale sulla base della disciplina prevista dall'art. 9 della L. 11.08.2014, n.114 nei casi di:

- sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
- in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione.

Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda, con rinuncia a qualunque azione della controparte.

Per sentenze devono intendersi inoltre tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso o gli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

#### **ART. 9 - Spese recuperate da controparti e procedimento di liquidazione**

Sono dovute agli Avvocati interni le competenze professionali in tutti i casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti così come previsto all'art. 9, comma 3 della n.114/2016.

Dalle somme per spese legali riconosciute nei provvedimenti giudiziari sono detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ATS che vengono forfettariamente computate nella misura del 20% delle competenze professionali.

Agli avvocati interni viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) da corrispondere in misura pari all'80% al lordo degli oneri riflessi, che sono corrisposte dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Azienda.

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione di una comunicazione da parte del Dirigente Avvocato in procura al Responsabile del Servizio del Personale con allegato il provvedimento giudiziale favorevole e la documentazione attestante l'avvenuto incasso delle somme come rilasciata dal Servizio Bilancio;
- indicazione nella predetta comunicazione delle somme liquidate dal Giudice a titolo di spese legali di soccombenza e della percentuale del riparto di dette somme tra gli Avvocati in procura;
- inserimento da parte del Servizio Personale delle suddette somme incassate nella busta paga degli avvocati patrocinanti l'azienda nella causa vinta, al lordo degli oneri riflessi;

#### **ART.10 - Spese compensate e procedimento di liquidazione.**

Le spese compensate dovranno essere liquidate agli avvocati interni ai sensi della Legge n 11472014 in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese così come previsto dall'art. 9, 6° comma del L. cit., secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti, e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto dall'Azienda per spese legali nell'anno 2013.

Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, gli avvocati in procura redigono una parcella comprensiva dei compensi professionali in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata, con applicazione delle tariffe professionali vigenti ridotte del 50%, con ulteriore riduzioni pari al 20% a favore dell'azienda .

In applicazione dell'art. 9, commi 3 e 6, della legge n.114/2014, i compensi professionali di cui al comma 1 e al comma 5 del presente articolo possono essere corrisposti in modo da

attribuire agli avvocati interni una somma non superiore al trattamento economico complessivo annuo di ognuno.

Il diritto alla corresponsione di tali compensi professionali sorge in capo agli avvocati interni, come disposto dalla Legge n 114/2014, in tutti i casi di: pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione:

La procedura di liquidazione è così articolata:

-comunicazione da parte dell'avvocato/avvocati in procura al Servizio Affari Generali della ASSL di competenza dell'esito favorevole della lite con allegato:

a) il provvedimento favorevole,

b) la notula analitica delle prestazioni e delle attività professionali svolte, sottoscritta dagli avvocati in procura, con le relative valorizzazioni economiche previste dalle tariffe professionali vigenti ridotte del 50%, con ulteriore decurtazione a favore dell'azienda del 20%;

c) l'attestazione dell'avvenuta verifica dello svolgimento delle prestazioni e delle attività professionali di cui alla richiamata notula a firma del Dirigente Avvocato Responsabile del Servizio Affari Legali della Struttura ATS ovvero, per l'ipotesi in cui detta notula sia stata emessa da quest'ultimo, da altro Dirigente Avvocato;

- adozione della relativa Determinazione da parte del Direttore della ASSL/ Responsabile AAGG di competenza, ai sensi della delibera del direttore ATS n. 11 /2017, di autorizzazione alla spesa in favore del Avvocati in procura a titolo di competenze professionali relative alle spese compensate di cui al presente Regolamento,

-trasmissione della Determina di autorizzazione della spesa al Servizio del Personale per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali;

-pagamento dei compensi anzidetti non oltre il mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.

All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Azienda effettua le ritenute previdenziali ed assistenziali che fanno carico ad essa nonché quelle che fanno carico al dipendente

### **ART. 11 - Criteri di riparto dei compensi professionali**

Nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in mandato congiunto i compensi sono calcolati come per il mandato con delega unica e ripartiti nella misura indicata dagli avvocati stessi nella comunicazione da inoltrarsi al servizio personale, in ragione dell'attività svolta da ciascuno.

In ogni caso si evidenzia che ai sensi dell'art. 9, 5° comma della L. 11.08.2014, n. 114/2014, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti agli Avvocati assegnatari del contenzioso riferito alla parcella da liquidare, che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, la cui attività sarà oggetto di valutazione da parte del coordinatore/responsabile secondo i seguenti criteri

- 1) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività di pertinenza dell'avvocatura e, più in generale, della puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali;
- 2) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riferimento alle esigenze manifestate dall'amministrazione;
- 3) puntuale assolvimento dell'invio, entro il 28 febbraio 2017, delle schede di valutazione degli esiti del contenzioso di cui al precedente art. 4
- 4) puntuale rispetto delle assegnazioni delle cause effettuate dal Responsabile secondo i criteri indicati nel presente regolamento e nella Legge n114/2014;



Nell'ipotesi di verifica negativa degli adempimenti di cui a uno dei suddetti punti

al compenso verrà applicata una riduzione del 20%;

Nell'ipotesi di verifica negativa di due punti, al compenso verrà applicata una riduzione del 30%;

Nell'ipotesi di verifica negativa dei tre punti, al compenso verrà applicata una riduzione del 50%;

Nell'ipotesi di verifica negativa di quattro punti verrà applicata una riduzione del 60%

Per quant'altro si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge.

### **ART. 12 - Cause uguali o seriali**

1. Nel caso di trattazione da parte del patrocinatore della struttura legale di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità sopra indicate, quantificano i compensi spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.

2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l'importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra il Direttore della struttura legale o, in mancanza dal Dirigente e il patrocinatore contestualmente all'affidamento dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese ed onorari in favore della Amministrazione.

4. Per cause seriali si intendono:

a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;

b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive;

c) applicazione del medesimo istituto contrattuale.

5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.

6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal Direttore della struttura legale (o, in mancanza dal Dirigente) al patrocinatore della struttura legale incaricato.

### **ART. 13 - Incarichi congiunti con professionista esterno**

Per l'incarico congiunto e/o disgiunto con professionista esterno, i compensi spettanti all'avvocato interno, sono ridotti del 65%, rispetto all'importo già pattuito con il legale del libero foro, purché il patrocinatore dell'Ente abbia concorso, anche in parte, alla redazione di scritti difensivi e/o all'attività connessa (deposito di atti processuali, partecipazione ad udienze, etc.); diversamente, nulla sarà dovuto al professionista aziendale, stante la deroga al principio generale, secondo cui la Pubblica Amministrazione provvede allo svolgimento delle proprie funzioni, a mezzo del personale di cui dispone (art.7, comma 6°, lett.b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

Nell'ipotesi invece di mera domiciliazione saranno corrisposti al legale esterno gli importi pattuiti per tale attività, secondo le previsioni del tariffario decurtate del 50%., mentre sarà corrisposto all'avvocato interno il 75% del compenso spettante in base ai criteri indicati dall'art.12 lett. B del presente regolamento.

### **ART 14 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della relativa delibera e contestuale pubblicazione nel sito ATS.